

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo
Oberlandesgericht Celle (Germania) il 15 ottobre 2010 —
Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz**

(Causa C-491/10)

(2010/C 346/57)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Convenuto: Simone Pelz

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, sulla base di un'interpretazione dell'art. 42 del regolamento Bruxelles II bis ⁽¹⁾ conforme alla Carta dei diritti fondamentali, nel caso in cui si debba dare esecuzione alla decisione di uno Stato membro di origine viziata da gravi violazioni dei diritti fondamentali, il giudice dello Stato membro dell'esecuzione disponga eccezionalmente di propri poteri di esame;
- 2) Se il giudice dello Stato membro dell'esecuzione sia obbligato a dare esecuzione ad un certificato rilasciato dal giudice dello Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 42 regolamento Bruxelles II bis, benché tale certificato, sulla base degli atti di causa, risulti manifestamente inesatto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio
del Giudice di Pace di Venafro (Italia) il 15 ottobre 2010 —
Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello**

(Causa C-496/10)

(2010/C 346/58)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro

Parti nella causa principale

Aldo Patriciello

Questione pregiudiziale

Se il fatto di reato astrattamente ascritto all'europarlamentare Patriciello Aldo (descritto in accusa e già oggetto di decisione

di difesa dell'immunità resa dal Parlamento Europeo in data 5 Maggio del 2009), qualificato come ingiuria ex art. 594 c.p., costituisca o meno una opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 9 del Protocollo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna
(Italia) il 19 ottobre 2010 — Ufficio IVA di Piacenza/
Belvedere Costruzioni Srl**

(Causa C-500/10)

(2010/C 346/59)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ufficio IVA di Piacenza

Convenuta: Belvedere Costruzioni Srl

Questione pregiudiziale

Se l'art. 10 del Trattato CE, ora art. 4 del Trattato dell'Unione europea, e gli artt. 2 e 22 della sesta Direttiva del Consiglio 17.5.1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, ostino ad una normativa dello Stato italiano, contenuta nel comma 2 bis dell'art. 3 d.L. 25.3.2010 n. 40, convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, che preclude al Giudice tributario di pronunciarsi sull'esistenza della pretesa tributaria tempestivamente azionata dall'Amministrazione con ricorso in impugnazione di decisione sfavorevole e così sostanzialmente dispone la totale rinuncia al credito IVA controverso, quando questo sia stato ritenuto insussistente in due gradi di giudizio, senza alcun pagamento neppure in misura ridotta del credito controverso da parte del contribuente che beneficia della rinuncia.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 19
ottobre 2010 — Procedimento penale a carico di Raffaele
Russo**

(Causa C-501/10)

(2010/C 346/60)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parti nella causa principale

Raffaele Russo

Questioni pregiudiziali

Se le libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi possono trovare limitazioni in un sistema nazionale fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di pubblica sicurezza che preveda, tra l'altro:

- 1) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore e al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- 2) la presenza di disposizioni che garantiscono, di fatto, il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (divieto per i nuovi concessionari di collocare i propri sportelli al di sotto di una determinata distanza di quelli esistenti);
- 3) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione tra cui quella che il concessionario gestisca, anche indirettamente, attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione, con la conseguenza dell'incameramento di cauzioni di rilevante importo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 20 ottobre 2010 — Staatssecretaris van Justitie/M. Singh

(Causa C-502/10)

(2010/C 346/61)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie

Convenuto: M. Singh

Questione pregiudiziale

Se la nozione di permesso di soggiorno formalmente limitato, di cui all'art. 3, n. 2, parte iniziale e lett. e), della direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE⁽¹⁾, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, debba essere interpretata nel senso che essa comprende un permesso di soggiorno temporaneo, che ai sensi del diritto olandese non offre la prospettiva di un permesso di soggiorno illimitato, anche se la durata di validità di detto permesso di soggiorno temporaneo secondo il diritto olandese in linea di principio può essere prorogata illimitatamente e anche se in tal modo un determinato gruppo di persone, come le guide spirituali e gli insegnanti di religione, viene escluso dall'applicazione della direttiva

⁽¹⁾ GU 2004, L 16, pag. 44.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 ottobre 2010 — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsil»

(Causa C-503/10)

(2010/C 346/62)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Evroetil AD

Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsil»

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che la definizione di bioetanolo si riferisce a prodotti come quello controverso (comprende prodotti come quello controverso), il quale presenta le seguenti caratteristiche e proprietà obiettive:

— viene ricavato dalla biomassa;

— la produzione avviene mediante l'impiego di una speciale tecnologia, che viene descritta in una delle specifiche tecniche per la produzione di bioetanolo redatte dalla ricorrente Evroetil AD e che si distingue dalla tecnologia impiegata per la produzione di alcole etilico di origine agricola secondo una delle specifiche tecniche redatte dalla stessa produttrice;

— contiene più del 98,5% di alcole e le seguenti sostanze, le quali lo rendono inadatto al consumo: alcoli superiori — 714,49 fino a 8 311 mg/dm³; aldeidi — 238,16 fino a 411 mg/dm³; esteri (acetato di etile) — 1 014 fino a 8 929 mg/dm³;

— soddisfa i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo-carburante;

— è destinato ad essere utilizzato come carburante e, aggiunto alla benzina A95, viene effettivamente utilizzato come biocarburante e viene venduto presso le stazioni di servizio;

— non viene denaturato in una speciale procedura di denaturazione.

2) Se l'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, debba essere interpretato nel senso che il prodotto controverso può essere classificato come bioetanolo solo qualora esso venga effettivamente utilizzato come biocarburante, oppure se è sufficiente che esso sia destinato all'utilizzazione come biocarburante e/o che sia effettivamente idoneo all'utilizzazione come biocarburante.